UNIONE COMUNI " Monte Contessa "

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

n. 02 del 07 aprile 2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE.

L'anno **Duemilaventuno,** il giorno sette**,** del mese di aprile**,** alle ore 16,42**,** *si è riunito il suddetto Consiglio dell'Unione, in seduta ordinaria ed in* ***2^*** *convocazione, convocata dal Presidente con avviso scritto. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori* ***:***

N°	*COGNOME*	*NOME*	*CARICA*	*PRESENTE*	*ASSENTE*
1	*SCALFARO*	*Francesco*	*PRESIDENTE*	*x*	
2	*GIAMPA'*	*Domenico*	*Sindaco*	*x*	
3	*PAONE*	*Salvatore*	"		*x*
4	*SERRATORE*	*Ferdinando*	"	*x*	
5	*AZZARITO*	*Loretta*	*consigliere*	*x*	
6	*SERIO*	*Domenico*	"	*x*	
7	*PAPATOLO*	*Caterina*	"		*x*
8	*DE SIMONE*	*Bernardino*	"		*x*
9	*ALOE*	*Monica*	"		*x*
10	*CILIBERTO*	*Antonio*	"	*x*	
11	*SERRATORE*	*Giuseppe*	"		*x*
12	*FODARO*	*Francesco*	"		*x*
13	*SCOLLATO*	*Danilo*	"	*x*	
14	*CANTAFIO*	*Raffaele*	"		*x*
15	*CASTANO'*	*Raffaele*	"		x
16	*AMANTEA*	*Galdino Dario*			x
			TOTALE	7	9

Partecipa alla seduta il Segretario p.t. dell'Unione Avv. Cinzia SANDULLI. Assume la Presidenza il Dott. Agr. Francesco SCALFARO; il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per

la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"*1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

che questo Ente è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 del 18/12/2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex* art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Presidente introduce il punto in discussione e relaziona in sintesi dando atto delle partecipazioni esistenti.

Il consigliere Giampà con riferimento alla partecipazione al GAL, sottolinea come abbia rappresentato una cosa importante ai fini della partecipazione ad alcuni bandi.

Il Presidente Scalfaro conferma l'importanza in tal senso.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui l'Unione dei Comuni di Monte Contessa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio dell'Unione, con separata votazione espressa nei termini che seguono: favorevoli all'unanimità

DELIBERA

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

Alle ore 17,17 la seduta è chiusa.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :

Il Presidente — Il Segretario Comunale

F. to Dr. Agr. Francesco Scalfaro — F.to Avv. Cinzia Sandulli

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio **Albo n.**

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ***ODIERNA*** come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T. U. 267/200;

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Cinzia Sandulli

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA

X Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Cinzia Sandulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Cinzia Sandulli